

Sede legale: Via Andrea Costa n. 114 – 40067 Rastignano – PIANORO (BO)

Capitale sociale interamente versato €. 11.000,00= Registro delle imprese di

Bologna e C.F. n. 02551570373 – REA di Bologna n.347303 – Partita IVA n.

01715351209



Tel. 051-6260261 Sito www.fiscoespress.it -e-mail info@fiscoespress.it

NOTIZIARIO - APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

NOTIZIARIO

n

1

2023

CONVERSIONE D.L. AIUTI QUATER

APPROFONDIMENTI RIGUARDANTI LE MODIFICHE DI MAGGIOR RILIEVO

REGIME FORFETTARIO 2023

ANALISI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ



MODIFICHE CREDITI DI **IMPOSTA ENERGIA**

NOTIZIARIO - APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

segue



CONVERSIONE D.L. AIUTI QUATER

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione (n. 6/2023) del c.d. Decreto "Aiutiquater", recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica", che vi ha apportato alcune modifiche.

CONVERSIONE DL AIUTI QUATER

In sede di conversione è stato posticipato il termine per la fruizione dei crediti d'imposta spettanti alle imprese per gli acquisti di energia elettrica e di gas naturale relativi agli ultimi sei mesi del 2022.

Infatti, per espressa previsione normativa:

- i crediti in commento maturati per il mese di dicembre 2022
- i crediti "energia" spettanti ai sensi del DL aiuti-ter¹ relativamente ai mesi di ottobre e novembre 2022,
- i crediti "energia" spettanti ai sensi del DL Aiuti-bis² relativamente al terzo trimestre 2022,

sono utilizzabili **esclusivamente in compensazione**³ entro il **30.09.2023.**

Inoltre, entro il 16.03.2023, i beneficiari di tali crediti d'imposta a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Si ricorda che nel decreto originario erano stati prorogati per il **mese di** dicembre i vari crediti energia previsti dai precedenti decreti e di seguito riepilogati.

TIPOLOGIA DI IMPRESE	CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE
IMPRESE "ENERGIVORE"	40%
IMPRESE "GASIVORE"	40%

dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

² dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 ³ ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 241/1997.

segue



IMPRESE DOTATATE DI CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA DISPONIBILE PARI O SUPERIORE A 4,5 KW	30%
IMPRESE DIVERSE DA QUELLE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE	40%



Tali crediti **sono cedibili, solo per intero**, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione,

fatta **salva la possibilità di due ulteriori cessioni⁴** solo se effettuate a favore:

- di banche;
- intermediari finanziari⁵;
- società appartenenti a un gruppo bancario⁶;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia⁷.

I crediti d'imposta sono **usufruiti dal cessionario con le stesse modalità** con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque **entro la medesima data del 30.09.2023.**

UTILIZZO DEL CREDITO	TERMINE
COMPENSAZIONE	30.09.2023
UTILIZZO DAL PARTE DEL CESSIONARIO	30.09.2023

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU ALCUNI CARBURANTI

L'art. 2 ha subito qualche modifica in sede di conversione **solo per quanto riguarda il mese di dicembre 2022**, nel quale le accise hanno subito una modifica a **rialzo**.

Di conseguenza è stato **modificato anche il calendario degli adempimenti** a carico degli **esercenti i depositi commerciali** di prodotti energetici assoggettati ad accisa e degli esercenti gli impianti di

⁴ ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122-bis, comma 4 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 77/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

⁵ iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 Del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

⁶ iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero.

⁷ ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

segue



distribuzione stradale di carburanti.

Si riassume con la seguente tabella, **per il periodo dal 19.11.2022 al 31.12.2022**, il valore delle accise⁸:

benzina	dal 19.11 al 30.11.2022	478,40 euro per mille litri;
	dal 01.12 al 31.12.2022	578,40 euro per mille litri;
oli da gas o gasolio usato come carburante	dal 19.11 al 30.11.2022	367,40 euro per mille litri
	dal 01.12 al 31.12.2022	467,40 euro per mille litri
gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti	dal 19.11 al 30.11.2022	182,61 euro per mille chilogrammi
	dal 01.12 al 31.12.2022	216,67 euro per mille chilogrammi
gas naturale usato per o	autotrazione	zero euro per metro cubo
aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione		5 per cento

Conseguentemente alla rideterminazione dell'accisa sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul **gasolio commerciale** usato come carburante⁹, **non si applica per il periodo dal 19.11.2022 al 30.11.2022** (rispetto alla precedente scadenza del 31 dicembre).

Inoltre:

- gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa¹⁰
- gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti¹¹

⁸ di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

⁹ di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995.

¹⁰ di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995.

¹¹ di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25.

segue



avrebbero dovuto trasmettere all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per via telematica¹² i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante:

PRODOTTO	TERMINE DI GIACENZA DELLA QUANTITÀ	TERMINE DI INVIO
Benzina	30.11.2022	12.12.2022
	31.11.2022	12.01.2023
	30.11.2022	12.12.2022
Oli da Gas o gasolio	31.12.2022	12.01.2023
	30.11.2022	12.12.2022
GPL	31.12.2022	12.01.2023

Per la mancata comunicazione delle giacenze trova applicazione la sanzione apposita ¹³. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI ACCISA E
DI IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO
SU ALCUNI
CARBURANTI

Viene introdotto l'art. 2-bis che:

- posticipa al 30.06.2023 i termini entro cui è utilizzabile in compensazione il credito d'imposta del 20% spettante alle imprese esercenti
 - a. attività agricola e della pesca,
 - b. attività agro meccanica (codice Ateco 01.61),

per l'acquisto di carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel quarto trimestre del 2022¹⁴ e, con riguardo alle sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

¹² con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

¹³ prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995.

¹⁴ art.2 DI 144/2022 – "decreto Aiuti ter"

segue



È stato anche spostato al 16.03.2023 il termine entro il quale i beneficiari dell'agevolazione, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione di quanto non ancora utilizzato, devono riferire all'Agenzia delle Entrate, tramite apposita comunicazione, l'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

L'articolo 3 non è stato modificato in sede di conversione.

Le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale:

- utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici
- eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 01.01.2021 e il 31.12.2021,

per i consumi effettuati dal 01.10.2022 al 31.03.2023 e fatturati entro il 30.09.2023.

MISURE DI SOSTEGNO PER FRONTEGGIARE IL CARO BOLLETTE

A tal fine le imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con un futuro decreto di prossima adozione.

In caso di **inadempimento al pagamento di due rate anche non consecutive** l'impresa aderente al piano di rateizzazione **decade dal beneficio** ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.



L'adesione al piano di rateizzazione per i periodi corrispondenti è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta "energia" ¹⁵.

Viene inoltre modificato il Decreto Aiuti-bis¹⁶ prevedendo l'innalzamento da 600 euro a 3.000 euro per i cd. Fringe benefit. Ricordiamo che l'articolo in commento, dispone che:

- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente;
- nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro

¹⁵ di cui all'articolo 1 del presente decreto e all'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175

¹⁶Art. 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.142

segue



	per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato,
	dell'energia elettrica e del gas naturale;
	non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef, nel limite
	complessivo di 3.000 €.
	Resta immutato il disposto sulla c.d. "lotteria degli scontrini" che prevede
	la concessione di un contributo per l'adeguamento degli strumenti di
	memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, da
INCENTIVI	effettuarsi nell'anno 2023.
ADEGUAMENTO STRUMENTI	Il contributo si sostanzia in un credito d'imposta :
MEMORIZZAZIONE E	 pari al 100% della spesa sostenuta con modalità tracciabile
TRASMISSIONE CORRISPETTIVI	• entro il limite massimo di 50,00 euro per ogni strumento di memorizzazione
	e trasmissione
	fruibile a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al
	mese in cui la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti è stata
	annotata nel registro degli acquisti.
	L'articolo 9 ha subito alcune modifiche in sede di conversione.
	Principalmente si ammette la possibilità, in alcuni casi, di beneficiare della
	detrazione del 110% anche per le spese sostenute nel 2023 ¹⁷ .
	In particolare, si prevede la detrazione nella misura del 110% per le
	spese sostenute nel 2023 ¹⁸ , relativamente:
MODIFICHE DISCIPLINA	 agli interventi diversi da quelli condominiali per i quali, al 25.11.2022 è stata
SUPERBONUS	presentata la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) 19;
SUFERBONUS	agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare
	di approvazione dell'esecuzione dei lavori, risulta adottata entro il
	18.11.2022, a condizione che:
	√ tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva ²⁰
	dall'amministratore del condominio/condomino che ha presieduto
	l'assemblea;

¹⁷ co.894 L.197/2022.

¹⁸ così come stabilito dal co. 894 L. 197/2022 di cui all'art.119, comma 13-ter, D.L. n. 34/2020.

¹⁹ comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020.

²⁰ ex art.47, DPR n.445/2000.

segue



- √ per tali interventi alla data del 31.12.2022 risulti presentata la CILA;
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, risulta adottata tra il 19.11.2022 e il 24.11.2022, a condizione che:
 - tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva dall'amministratore del condominio / condomino che ha presieduto l'assemblea:
 - √ per tali interventi alla data del 25.11.2022 risulti presentata la CILA;
- agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo;

Viene inoltre prevista la possibilità di un'ulteriore cessione del credito²¹ prevista per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, che da 2 diventano 3. La conseguenza è che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni autorizzate ad operare in Italia.

Riguardo alle **imprese**, relativamente ad **eventuali finanziamenti** richiesti alle banche al fine di sopperire a proprie esigenze di liquidità e **trasformare in liquidità i crediti acquisiti** a seguito di interventi rientranti nella disciplina del superbonus, si prevede che la Società **SACE S.p.a. intervenga a garanzia dei suddetti prestiti.**

Da osservare che **le imprese** in questione devono realizzare **interventi in edilizia**²² ed essere identificate dai codici ATECO seguenti:

- codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali);
- codice ATECO 43 (lavori di costruzione specializzati).



I **crediti d'imposta** eventualmente **maturati** dall'impresa alla data del **25.11.2022** possono essere considerati dalla banca o

²¹ comma 4-bis, art.9 D.L. 176/2022 il quale modifica il co.1, lettere a) e b) art.121 D.L. 34/2020, rispettivamente in materia di contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) e di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

²² di cui all'art.119 del D.L. 34/2020 dunque solo per gli interventi che danno diritto al superbonus.

Re.Co.Fi.Ma. srl

NOTIZIARIO - APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

segue



istituzione finanziatrice quale **parametro** ai fini della **valutazione** del **merito del credito d'impresa** richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.

Confermate invece, in sede di conversione, le seguenti modifiche alla detrazione del Superbonus:

si riduce al **90% la detrazione** per le spese sostenute **dal 01.01.2023** relativamente ad interventi in condomini e edifici con più unità immobiliari distintamente accatastate (ad eccezione di quanto predetto e disciplinato dalla Legge di Bilancio 2023)

detrazione del 110% per gli interventi sulle **c.d. villette di persone fisiche** fino al 31.03.2023 a condizione che al 30.09.2022 i lavori risultino eseguiti per almeno il 30%

detrazione del 90% per gli interventi avviati dal 01.01.2023 sulle c.d. villette di persone fisiche e le cui spese sono sostenute entro il 31.12.2023, ai soli proprietari/titolari di diritti reali di godimento che utilizzano l'immobile come abitazione principale e soddisfano il nuovo requisito reddituale

è concessa la possibilità di **rateizzare in 10 rate annuali** di pari importo per i crediti derivanti da opzioni comunicate all'Agenzia delle entrate entro il 31.10.2022, il **credito derivante da sconto in fattura/cessione del credito.** La **parte del bonus non utilizzata** nell'anno **non potrà** però **essere usufruita** negli **anni successivi, né richiesta a rimborso.**

la misura resta al 110%, fino al 2025, per i soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali, relativamente agli interventi sugli immobili che rientrano nelle categorie catastali:

- B/1 Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme;
- ♦ B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro);
- ◆ D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro);

e che risultano detenuti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.

segue



	Tale agevolazione, spetta solamente per gli enti che non erogano alcun compenso o indennità di carica ai relativi membri del Consiglio di Amministrazione.	
	Non viene invece modificata le disciplina applicabile a:	
	gli IACP e gli enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società in house providing;	
	le cooperative edilizie.	
	Per costoro il Superbonus al 110% spetta fino al 31 dicembre 2023 , ma a	
	condizione che al 30.06.2023 siano stati già ultimati lavori per una percentuale	
	di completamento dell'intervento complessivo pari almeno al 60%.	
	Con una norma inserita in sede di conversone, sulla cessione dei tax credit	
	nel settore cinematografico ²³ è stato chiarito che:	
	• in merito alla responsabilità dei cessionari essi rispondano solo per	
CESSIONE DEI CREDITI	l'eventuale utilizzo del credito d'imposta	
DI IMPOSTA ✓ in modo irregolare, o ✓ in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto;		
		CINEMATOGRAFICO
	indebitamente utilizzato venga effettuato nei confronti del soggetto	
	beneficiario, ferma restando, nel solo caso di concorso nella violazione,	
	l'applicazione della disciplina del concorso di persone con riferimento ✓ alle sanzioni tributarie , e	
	✓ alla responsabilità solidale del cessionario.	
	La norma, non modificata durante l'iter parlamentare, interviene su una	
	specifica ipotesi di esonero, applicabile al versamento dell'IMU per gli anni	
ESENZIONE IMU	MU 2021 e 2022, relativamente agli immobili di categoria catastale D/3	
SALDO 2022	utilizzati per spettacoli cinematografici, teatri e sale per	
SETTORE ARTISTICO	concerti/spettacoli.	
	Per simili immobili è prevista ²⁴ l' esenzione IMU , ma a condizione che i	
	gestori delle attività ivi esercitate siano i relativi soggetti passivi.	

 $^{^{23}}$ Modificando l'articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220 24 art. 78, comma 3 del DL n. 104/2020 ("Decreto Agosto").

Re.Co.Fi.Ma. srl

NOTIZIARIO - APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

segue

ESPRESS

Infine, viene previsto che l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con l'evento calamitoso.

segue



REGIME FORFETTARIO 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha apportato alcune modifiche al regime forfettario, tra cui **l'aumento da** € 65.000 a € 85.000 del limite dei ricavi o compensi di riferimento per l'accesso o uscita dal regime. È stata inoltre introdotta una **modifica riguardante la regola di "uscita"** dallo stesso.

Di seguito si analizzano le principali novità.

REGIME FORFETTARIO 2023		
	Il regime cd. "forfettario" ²⁵ prevede l'applicazione di una tassazione sostitutiva e semplificazioni dal punto di vista degli adempimenti.	
	La sua applicazione richiede la sussistenza di requisiti in capo al contribuente che intende aderire/permanere al regime in esame.	
PREMESSA	In particolare, sono richiesti specifici requisiti:	
	 di natura dimensionale: con riferimento ai ricavi/compensi percepiti nell'anno precedente; 	
	 di natura oggettiva e soggettiva: con riferimento alla situazione in cui si trova il contribuente. 	
	Tra i requisiti dimensionali figura anche il limite dei ricavi .	
LIMITE RICAVI	La legge di Bilancio 2023 ²⁶ ha aumentato il limite di ricavi/compensi per l'accesso/ permanenza al regime forfetario portandolo da 65.000 € ad una nuova soglia pari a 85.000 €.	
	Per la verifica dell'eventuale superamento del limite, si deve tener conto del	
	regime contabile applicato nell'anno di riferimento.	
CRITERIO DI	In altre parole:	
CASSA O	 coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare 	
COMPETENZA	l'ammontare dei ricavi conseguiti applicando il criterio di competenza	
	 chi, ad esempio, ha applicato il regime fiscale di vantaggio, o la contabilità 	
	semplificata, deve utilizzare il criterio di cassa. Inoltre, i ricavi di competenza dell'anno precedente a quello di accesso al	

²⁵ Introdotto dalla L. 190/2014.

²⁶ l'articolo 1 comma 54 L. 197/2022.

Re.Co.Fi.Ma. srl

NOTIZIARIO - APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

FISCO ESPRESS

segue

	regime rilevano anche se relativi ad un'attività cessata diversa da quella iniziata nel corso dell'anno successivo e per la quale si intende usufruire del regime forfetario.	
LAVORATORE AUTONOMO	Per i lavoratori autonomi rilevano, ai fini del computo del limite di 65.000 €, i compensi assunti al netto dell'Iva addebitata in fattura e del contributo integrativo alle Casse previdenziali private, ad eccezione della maggiorazione del 4% addebitata ai committenti in via definitiva dai professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps.	
ENTRATA IN VIGORE	In attesa di chiarimenti ufficiali, si ritiene che la nuova misura delle soglie trovi applicazione a partire dal 1/01/2023 (in sede di primo accesso al regime forfetario, nonché per valutarne la permanenza) e ciò in analogia con quanto avvenuto in passato con analoghi innalzamenti delle soglie. Sulla base dei chiarimenti forniti nelle precedenti occasioni il contribuente che nel 2022 raggiungerà un livello di ricavi o compensi superiore a 65.000 € ma inferiore a 85.000 € potrà applicare il regime forfetario per il periodo d'imposta 2023.	
USCITA DAL REGIME IN CORSO D'ANNO	Fino al 31.12.2022 era previsto che il superamento del limite dei ricavi o compensi comportasse l'applicazione del regime ordinario dall'anno successivo, indipendentemente dall'entità del superamento. Ora, al fine di evitare utilizzi impropri del regime agevolato, è previsto che: • se si supera la soglia di €. 85.000 ma non quella di € 100.000, il regime forfettario cessa di essere applicabile dall'anno successivo allo "sforamento" (fuoriuscita	

GIUSEPPE IANNIBELLI